I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 754/76 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1976

relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, salvo speciale deroga adottata in conformità al trattato, i dazi della tariffa doganale comune si applicano a tutte le merci importate nel territorio doganale della Comunità ; che lo stesso vale per le tasse di effetto equivalente eventualmente dovute su talune merci nonché per i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

considerando che talune merci importate nel territorio doganale della Comunità per esservi dichiarate in libera pratica possono essere state originariamente esportate da tale territorio ;

considerando che, se al momento di tale esportazione le citate merci si trovavano in una delle situazioni definite agli articoli 9 e 10 del trattato e a condizione che l'esportazione non sia stata effettuata nel quadro del regime di perfezionamento passivo, la loro reintroduzione nel circuito economico comunitario deve avere luogo in esenzione dai dazi all'importazione previsti nei loro riguardi ;

considerando che, dati gli elementi comunitari contenuti nelle merci ottenute nel quadro del regime di perfezionamento attivo, analoga esenzione può essere concessa anche per le merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità nel quadro di detto regime, vi sono reintrodotte per essere immesse in libera pratica ; che in questo caso occorre tuttavia assicurare l'osservanza delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (3), che stabiliscono le condizioni in cui i prodotti compensatori risultanti da una operazione di perfezionamento attivo possono essere messi in libera pratica nella Comunità ; che ne risulta normalmente, per le merci in questione, la concessione di un'esenzione parziale ;

considerando che, per evitare ogni speculazione, l'esenzione deve essere rifiutata per le merci in reintroduzione nel territorio doganale delle Comunità per le quali sono state compiute le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune ; che si possono tuttavia accordare deroghe a questo principio, a condizione che vengano rimborsate le somme concesse o siano prese tutte le misure per evitare che esse siano pagate, qualora venga fornita alle autorità competenti la prova che la reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità avviene a causa di circostanze sulle quali l'esportatore non ha esercitato la sua influenza ; che occorre d'altronde, in simili circostanze, accertarsi che siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative all'applicazione del regime dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata ;

considerando che, nella misura in cui le merci in reintroduzione hanno dato luogo, in occasione della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, alla riscossione di un dazio all'esportazione, l'ammissione di queste merci al beneficio del regime della reintroduzione dà diritto al rimborso delle somme riscosse a tale titolo ;

(1) GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 92.
(2) GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 47.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

considerando che l'ammissione in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione di merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità si giustifica soltanto se le merci in questione sono le stesse che erano state originariamente esportate e che hanno subito, al di fuori della Comunità, soltanto i trattamenti necessari per mantenerle in buono stato di conservazione, salvo eccezioni debitamente comprovate ; che tali eccezioni possono essere in particolare previste quando il trattamento subito da una merce consiste in una riparazione o nel suo riattamento reso necessario a seguito di un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che il valore della merce in questione non sia diventato superiore, grazie al trattamento, a quello che aveva al momento della sua esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità ;

considerando che la concessione dell'esenzione totale o parziale deve essere subordinata alla fornitura della prova che le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il beneficio dell'esenzione stessa ; che è possibile facilitare la produzione di tale prova consentendo all'interessato di farsi rilasciare, all'atto dell'esportazione delle merci, un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per riconoscere l'identità delle merci in caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ; che, in mancanza di tale documento, le autorità dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale attraverso il quale sono state esportate le merci devono trasmettere alle autorità dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale dove le merci sono dichiarate in reintroduzione per l'immissione in libera pratica tutte le informazioni in loro possesso ;

considerando che, per evitare l'utilizzazione abusiva del regime della reintroduzione, è opportuno esigere che, salvo circostanze particolari, la reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità sia effettuata dalla stessa persona che ha provveduto alla loro esportazione, o su sua iniziativa, ed entro 3 anni dalla data della loro esportazione ; che tale termine deve anche essere ridotto a 6 mesi per quanto riguarda le merci che hanno dato luogo, all'atto della loro esportazione, alla concessione di restituzioni o alla riscossione dei dazi all'esportazione istituiti nell'ambito della politica agricola comune ;

considerando che la reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce esportata da uno Stato membro deve poter essere effettuata da un altro Stato membro alle condizioni sopra definite ; che tale possibilità presuppone tuttavia l'assenza, nei rapporti tra gli Stati membri interessati, di dazi all'importazione o all'esportazione ; che, di conseguenza, in tutti i casi in cui sussistono siffatti dazi negli scambi tra gli Stati membri, occorre che il presente regolamento sia applicato soltanto alle merci che sono reintrodotte per l'immissione in libera pratica nello Stato membro dal quale erano state originariamente esportate ;

considerando che occorre garantire l'uniformità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento ed istituire a tale scopo una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione entro termini adeguati ; che è opportuno avvalersi del comitato delle franchigie doganali, istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce il trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per :

a) merci in reintroduzione, fatto salvo l'articolo 2, le merci che, dopo essere state esportate a titolo temporaneo o definitivo dal territorio doganale della Comunità, sono reintrodotte in tale territorio per esservi immesse in libera pratica, purché, al momento dell'esportazione, tali merci :

   — rispondessero ai requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 del trattato,

   oppure

   — consistessero in prodotti compensatori risultanti da un'operazione di perfezionamento attivo ;

b) dazi all'importazione, sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

c) dazi all'esportazione, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nell'ambito della politica agricola comune o nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

Articolo 2

1. Non sono considerate merci in reintroduzione :

a) le merci originariamente esportate dal territorio doganale della Comunità nel quadro del regime di perfezionamento passivo ;

b) le merci che, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, hanno dato luogo all'adempimento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), sono considerate merci in reintroduzione, a condizione che sia accertato che le somme accordate sono state rimborsate ovvero che i servizi interessati abbiano preso tutte le misure perché tali somme non siano pagate, le merci previste dalle citate disposizioni che :

a) non abbiano potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa ivi in vigore ;

b) siano respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto ;

c) siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità perché altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato la sua influenza, si sono opposte all'utilizzazione prevista.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) deve essere fornita alle autorità competenti di cui all'articolo 10.

Articolo 3

1. Se, al momento della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione rispondevano ai requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 del trattato, la loro immissione in libera pratica viene effettuata in esenzione dai dazi all'importazione di cui possono essere gravate.

2. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state importate, ai fini dell'immissione in libera pratica, col beneficio di un trattamento tariffario preferenziale basato su una loro speciale destinazione, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse ricevano di nuovo la stessa destinazione.

Se dette merci non ricevono la stessa destinazione, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima importazione delle merci ai fini dell'immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

Articolo 4

Se le merci in reintroduzione consistono in prodotti compensatori originariamente esportati dal territorio doganale della Comunità in appuramento di un'operazione di perfezionamento attivo, la loro immissione in libera pratica deve effettuarsi nell'osservanza della direttiva 69/73/CEE.

I dazi all'importazione da riscuotere sono quelli che sarebbero stati esigibili se le suddette merci, invece di essere esportate fuori dal territorio doganale della Comunità fossero state, alla data in cui furono espletate le formalità doganali inerenti a tale esportazione, immesse in libera pratica conformemente alle disposizioni della citata direttiva.

Articolo 5

1. Se, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione hanno dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, l'immissione in libera pratica di queste merci dà diritto al rimborso delle somme riscosse a tale titolo.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere fornita alle autorità competenti di cui all'articolo 10.

Articolo 6

Gli articoli 3, 4 e 5 sono applicabili anche qualora le merci in reintroduzione costituiscano soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.

Gli articoli 3 e 4 sono parimenti applicabili quando le merci in reintroduzione consistono in parti o pezzi staccati di cui venga provato con soddisfazione delle autorità competenti che costituiscono elementi di macchine, di strumenti, di apparecchi o di altri prodotti in precedenza esportati dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 7

1. Sono escluse dal beneficio degli articoli 3, 4 e 5 le merci che hanno subito trattamenti diversi da quelli necessari per mantenerle in buono stato di conservazione.

Possono nondimeno beneficiare dei suddetti articoli le merci in reintroduzione che, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione, si siano rivelate, successivamente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisti :

— abbiano subito i suddetti trattamenti esclusivamente per essere riparate o riattate ;

— ovvero si sia costatato che sono inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti.

2. Qualora i trattamenti cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione a norma del paragrafo 1, secondo comma, avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime, ove si fosse trattato di merci vincolate al regime del perfezionamento passivo.

Tuttavia, se il trattamento subito da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un avvenimento non prevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, la cui esistenza venga provata con soddisfazione delle autorità competenti, è accordata un'esenzione dai dazi all'importazione purché il valore della merce in reintroduzione non risulti aumentato a seguito di tale trattamento rispetto al valore che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 8

1. Per beneficiare del presente regolamento, le merci in reintroduzione devono essere dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro un termine di tre anni dalla data della loro esportazione. Tale termine può essere tuttavia prorogato, se necessario, per tenere conto di circostanze particolari.

2. In deroga al paragrafo 1, le merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5 devono, per beneficiare del presente regolamento, essere dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro un termine di 6 mesi dalla data dell'espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica soltanto se le merci in reintroduzione sono introdotte nel territorio doganale della Comunità dall'originario esportatore o su sua iniziativa. Tuttavia, quando le circostanze lo giustificano, le autorità competenti possono consentire deroghe a questa norma.

Articolo 10

1. Il beneficio del regime previsto dal presente regolamento è accordato, su richiesta dell'interessato, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci reintrodotte vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

2. Chiunque chieda detto beneficio è tenuto a fornire alle autorità competenti la prova degli elementi di fatto che giustificano l'applicazione del regime in questione. In particolare, deve essere comprovato che le merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica sono le stesse che erano state esportate.

Articolo 11

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione le autorità competenti rilasciano un documento contenente gli estremi per l'identificazione delle merci in caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 12

Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono state esportate dal territorio doganale della Comunità trasmettono, su domanda delle competenti autorità dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale dove le merci stesse sono dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica, tutte le informazioni di cui dispongono affinché queste ultime autorità possano accertare se le merci soddisfano le condizioni richieste per essere ammesse al beneficio del presente regolamento.

Articolo 13

1. Se un importo compensativo monetario è stato riscosso o concesso dallo Stato membro in cui sono state adempiute le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione, il presente regolamento si applica solo a condizione che i suddetti prodotti o le suddette merci in reintroduzione siano dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica in tale Stato membro.

2. Se non è stato riscosso o concesso alcun importo compensativo monetario dallo Stato membro in cui sono state adempiute le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dallo loro trasformazione, il presente regolamento si applica solo a condizione che i suddetti prodotti o le suddette merci in reintroduzione siano dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica :

a) in tale Stato membro,

b) o in un altro Stato membro nel quale non deve essere riscosso o concesso alcun importo compensativo sugli stessi prodotti o sulle stesse merci al momento dell'accettazione della loro dichiarazione ai fini della immissione in libera pratica.

Articolo 14

Le merci che, nell'ambito della politica agricola comune, sono esportate munite di un certificato di esportazione o di un certificato di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio del presente regolamento soltanto se è accertato che le relative disposizioni comunitarie sono state osservate.

Articolo 15

1. Il comitato previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga menzionata dal presidente dello stesso su iniziativa di quest'ultimo o su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Il presente regolamento è applicabile alle merci in reintroduzione dichiarate per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Tuttavia, fino al 1° luglio 1977, esso è applicabile:

a) per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, soltanto quando le merci in reintroduzione siano state originariamente esportate da uno degli Stati membri che la costituivano;

b) per quanto riguarda ciascuno dei nuovi Stati membri, soltanto quando le merci in reintroduzione siano state originariamente esportate dallo Stato membro considerato. Tali merci, se hanno beneficiato di un rimborso all'esportazione, sono ammesse al beneficio del regime delle merci in reintroduzione solo previa restituzione di tale rimborso.

Per quanto riguarda il tabacco ed i prodotti di tabacco elencati nell'allegato della decisione 73/199/CEE [1], il presente regolamento non è applicabile a siffatti prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nel Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

[1] GU n. L 197 del 17. 7. 1973, pag. 7.